



Class. 2.4.2

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N. **0249835/25**
Data **25/11/2025**

**OGGETTO: Revoca Ordinanza Zona di Protezione conseguente a focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità presso lo stabilimento codice aziendale 061LO014, sito nel comune di ZELO BUON PERSICO (LO).
Focolaio: 2025/0031 - data conferma 28/10/2025.**

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SANITA' ANIMALE

VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTA la D.G.R. n. XI/3333/2020, "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27/2021 del 2 febbraio 2021, finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



VISTO il Decreto legislativo n. 136/2022 del 5 agosto 2022, Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2023, "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";

VISTA la Deliberazione n. 918 del 14/11/2024, «Preso d'atto della DGR n. XII/3233 del 21/10/2024 di Regione Lombardia avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano"»;

VISTA la propria Ordinanza n. 09/2025, Protocollo ATS Milano n. 0226940/25 del 29/10/2025, con cui venivano istituite le Zone di Protezione e di sorveglianza a seguito di focolaio per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità presso lo stabilimento 061LO014;

TENUTO CONTO che le operazioni di pulizia e disinfezione preliminari presso lo stabilimento, conformemente all'art. 15 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, sono state completate in data 02/11/2025;

CONSIDERATO che alla data del 25/11/2025 risultano trascorsi i periodi minimi di applicazione delle misure per le zone di protezione previsti nell'art. 39 e nell'allegato X del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

RITENUTE soddisfatte le condizioni per poter revocare le misure di controllo della Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità applicate nella Zona di Protezione istituita con la propria Ordinanza n. 09/2025;

REVOCA

A far data dal 25/11/2025, i provvedimenti restrittivi applicati nella Zona di Protezione, disposti con l'Ordinanza n. 09/2025, Protocollo ATS Milano n. 0226940/25 del 29/10/2025, inerente all'istituzione delle Zone di Protezione e di Sorveglianza a seguito di focolaio per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità presso lo stabilimento 061LO014.

Nei territori e negli allevamenti ricompresi nella suddetta Zona di Protezione **si applicano le misure di controllo della Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità già previste per la Zona di Sorveglianza**, istituita con la suddetta Ordinanza, fino ad espressa revoca del provvedimento.

I Veterinari Ufficiali, competenti per territorio, sono incaricati della vigilanza e del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



La presente Ordinanza, che entra in vigore a far data dal 25/11/2025, viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e **notificata ai proprietari/detentori delle Aziende avicole presenti nel territorio della Zona di Protezione a cura del Distretto Veterinario Alto Lodigiano.**

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Il Direttore
Struttura Complessa Sanità Animale
Antonino Lipari